



COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 30-06-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione , seduta , il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori consiglieri:

GIUSEPPE BARUFFALDI	Presente
FABIO SPAGNOLO	Presente
ALBERTO TESTA	Presente
ROSSANO ROSSETTI	Presente
MARZIA BARIGAZZI	Presente
FEDERICA CORTESE	Assente
MATTIA LANA	Presente
MARCO FRAGNI	Presente
SILVIA ANGELICCHIO	Presente
MAICOL CAFFARRA	Presente
ANGELO TUMMINELLO	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

E' presente il SINDACO, GIUSEPPE BARUFFALDI

II. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA LIVIA BONI assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE BARUFFALDI – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il segretario.

Il consigliere Caffarra si sofferma su alcune considerazioni relative all'art.6 su Rimozione anticipata e sulle disposizioni relative agli impianti di telefonia, rispetto alle quali avrebbe lasciato in regolamento lo spazio per eventuali trattative con i gestori.

Risponde il Sindaco

Dopo di che, il Consiglio

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

CONSIDERATO che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art.1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti*

autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";*

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che " i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DATO ATTO CHE, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L.77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti Locali al 31/01/2021,,successivamente differito al 31/03/2021, differito al 30/04/2021 (Decreto legge 22-03-2021 pubblicato G.U. N. 70 del 22-03-2021) e ulteriormente differito al 31/05/2021 ai sensi dell'rt. 3 ,comma 2 del Decreto legge 30/04/2021, n. 56, pubblicato sulla G.U. N. 103 del 30/04/2021;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 secondo cui "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un

nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di porre in approvazione il *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* (allegato A) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto- legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 che prevede che a decorrere all'anno 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta comunale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante :Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.LGS. 18/08/2000, N. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Angelicchio, Tumminello e Caffarra) espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1)- di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2)- di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;

3)- di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale di pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

4)- di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate dalle norme suddette;

5)- di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI : n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Angelicchio , Tumminello e Caffarra), n.0 astenuti espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. N. 67/2000:

COMUNE DI POMPONESCO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.

IL SINDACO
GIUSEPPE BARUFFALDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA LIVIA BONI